



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini



## **Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini**

Isritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 136

### **Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione**

*Aggiornato al 18/12/2012*



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

## INDICE

<b>DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1) IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CONTRIBUTIONI VERSATE AL FONDO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2007 .....</b>	<b>3</b>
1.1) Limite di deducibilità dal reddito del lavoratore in vigore dal 1 gennaio 2007 .....	3
1.2) La deducibilità del TFR dal reddito di impresa in vigore dal 1 gennaio 2007.....	4
1.3) Il versamento al fondo pensione del TFR pregresso .....	4
<b>2) IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELLE CONTRIBUTIONI VERSATE AL FONDO DAL 1 GENNAIO 2007.....</b>	<b>4</b>
<b>3) LA FISCALITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO.....</b>	<b>5</b>
3.1) <u>Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata dal 1 gennaio 2007.....</u>	5
3.1.1) <u>La prestazione pensionistica complementare.....</u>	5
3.1.2) <u>Il riscatto della posizione individuale .....</u>	5
3.1.3) <u>Le anticipazioni della posizione individuale .....</u>	5
3.4) <u>Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata prima del 1 gennaio 2007 .....</u>	7
3.4.1) <u>Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 .....</u>	7
3.4.2) <u>Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata fino al 31 dicembre 2000.....</u>	8
3.5) <u>Conferimento al Fondo Pensione del TFR maturato prima dell'adesione al Fondo stesso.....</u>	8
<b>4) LA FISCALITÀ DEI RENDIMENTI PRODOTTI DAL FONDO PENSIONE.....</b>	<b>8</b>



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE

Redatto alla luce del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005

Il D.Lgs n. 252 del 5 dicembre 2005, entrato in vigore in data 1 gennaio 2007, ha introdotto alcune significative innovazioni nel regime fiscale caratteristico delle forme pensionistiche complementari, sia per quanto riguarda il profilo delle contribuzioni versate a tali forme, sia per quanto riguarda il profilo delle prestazioni erogate dalle stesse. E' importante evidenziare che tale regime si applica alle contribuzioni versate alle forme pensionistiche complementari a partire dal 1 gennaio 2007 e alla quota parte delle prestazioni erogate dalle stesse forme riconducibile alla posizione previdenziale maturata dal 1 gennaio 2007 (la quota parte delle prestazioni relativa alla quota di posizione previdenziale maturata prima di tale data è soggetta alla disciplina fiscale previgente come spiegato nel seguito del presente documento).

Il D.Lgs 252/05 ha confermato, inoltre, il regime fiscale "agevolato" già precedentemente applicato ai rendimenti prodotti dalle forme pensionistiche complementari, che rimangono quindi assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11%.

Si riportano di seguito i dettagli della nuova disciplina fiscale vigente dopo l'introduzione del D.Lgs 252/05.

### 1) Il trattamento fiscale delle contribuzioni versate al fondo in vigore dal 1 gennaio 2007<sup>1</sup>

#### 1.1) Limite di deducibilità dal reddito del lavoratore in vigore dal 1 gennaio 2007

a) I contributi versati a PREVEDI dal *lavoratore e dal datore di lavoro*, siano essi volontari o dovuti in base a contratti e accordi collettivi, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo del lavoratore per un importo non superiore ad **euro 5.164,57**.

Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote eventualmente accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR<sup>2</sup>.

b) I contributi versati a PREVEDI dal lavoratore e dal datore di lavoro che non abbiano fruito della sopra citata deduzione (compresi quelli eccedenti il limite di deducibilità di € 5.164,57) e che non siano stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, devono essere comunicati dal lavoratore a PREVEDI entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero alla diversa data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica o in cui viene esercitato il riscatto della posizione individuale (se antecedente al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo).

c) Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, il limite di deducibilità di cui alla precedente lettera a) si intende aumentato e ed è pari al minore tra i seguenti due importi:

- 5.164,57 + 2.582,29
- 5.164,57 + (25.822,85 - n), dove n è uguale alla somma dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro versati al fondo nei primi 5 anni di partecipazione al fondo stesso.

<sup>1</sup> Le disposizioni riportate si riferiscono alle contribuzioni versate al fondo dal 1 gennaio 2007; per quelle versate in data precedente si applica il trattamento fiscale previgente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 252 del 5 dicembre 2005.

<sup>2</sup> Si tratta dei fondi per le indennità di fine rapporto e/o fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile - *intitolato "Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza"* - se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

### 1.2) La deducibilità del TFR dal reddito di impresa in vigore dal 1 gennaio 2007

Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

### 1.3) Il versamento al fondo pensione del TFR pregresso

Il D. Lgs. 252/2005 ha previsto, all'art. 23 comma 7 bis, la possibilità di devolvere al fondo pensione il TFR maturato in azienda prima dell'iscrizione al fondo stesso. Tale previsione è stata rafforzata dalla legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) e dalle successive Circolari dell'Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in **neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta)** in base all'art. 19, comma 4 del Tuir, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), all'interno della sezione modulistica. E' opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione. Ad esempio, la decisione di un lavoratore assunto da un'impresa il 01/01/2007 e iscritto a Prevedi dal 01/01/2010, di conferire al fondo pensione tutto il TFR pregresso maturato tra il 01/01/2007 e il 31/12/2009, non modificherà la data di adesione al fondo pensione (che rimane 01/01/2010).

## 2) Il trattamento previdenziale delle contribuzioni versate al fondo dal 1 gennaio 2007

- a) Tutte le quote ed elementi retributivi destinati a PREVEDI a carico del lavoratore sono soggetti alla contribuzione previdenziale ordinaria prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del lavoratore stesso.
- b) Le contribuzioni o somme destinate a PREVEDI a carico del datore di lavoro, diverse dal TFR, sono soggette al contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
- c) Il datore di lavoro è inoltre esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari (ivi compreso PREVEDI), ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80 (contributo previdenziale pari al 10% delle somme versate al fondo pensione a carico del datore di lavoro).



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

### 3. La fiscalità delle prestazioni erogate dal Fondo

#### 3.1) Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata dal 1 gennaio 2007

##### 3.1.1) La prestazione pensionistica complementare<sup>3</sup> (quota maturata dal 01/01/2007)

a) Le prestazioni pensionistiche complementari erogate da PREVEDI in forma di capitale<sup>4</sup> sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta<sup>5</sup>.

b) Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta<sup>6</sup> e a quelli di cui alla lettera *g-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR<sup>7</sup>, se determinabili.

c) Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate da PREVEDI in forma di capitale o di rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il rendimento finanziario applicato alla rendita durante la fase di erogazione della stessa, per la parte riferita ai montanti maturati dal 1 gennaio 2012, è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%.

##### 3.1.2) Il riscatto della posizione individuale<sup>8</sup> (quota maturata dal 01/01/2007)

Il trattamento fiscale delle somme erogate da PREVEDI a titolo di riscatto della posizione individuale differisce a seconda dei presupposti del riscatto.

**a) Trattamento fiscale più favorevole:** ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta viene applicata sulle somme erogate a titolo di riscatto, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera *g-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR<sup>9</sup>, nelle seguenti ipotesi:

<sup>3</sup> Per le condizioni richieste ai fini dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare da parte di PREVEDI si veda la parte III dello Statuto del fondo e la Nota informativa al paragrafo **Le prestazioni pensionistiche**.

<sup>4</sup> Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma di capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e, per la parte residua, in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'intera prestazione pensionistica può essere erogata in forma di capitale (per ulteriori informazioni si veda la parte III dello Statuto del fondo e la Nota informativa al paragrafo **Le prestazioni pensionistiche**).

<sup>5</sup> Tipicamente si tratta dei contributi a carico azienda e a carico lavoratore eventualmente non dedotti nella fase di accumulo (cioè nella fase di versamento delle contribuzioni, che precede quella di erogazione delle prestazioni) e comunicati al Fondo secondo la procedura di cui al precedente punto 1.1) lett. b), e dei rendimenti prodotti dal Fondo tramite la gestione finanziaria dei contributi versati sulla posizione individuale durante la citata fase di accumulo.

<sup>6</sup> Vedi precedente nota 5.

<sup>7</sup> Si tratta dei rendimenti maturati sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione in forma periodica, detta rendita, durante la fase di erogazione della stessa.

<sup>8</sup> Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato solo al venir meno dei requisiti di partecipazione a PREVEDI. Si veda in proposito la parte III dello Statuto e la Nota informativa al paragrafo **Il riscatto della posizione maturata**.

<sup>9</sup> Vedi la precedente nota 7.

- riscatto parziale (50% della posizione individuale) esercitato a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero a seguito di mobilità o cassa integrazione guadagni;
- riscatto totale della posizione individuale esercitato a seguito di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- riscatto totale della posizione individuale esercitato, in caso di decesso dell'iscritto, da parte degli eredi o dei diversi beneficiari dallo stesso designati.

**b) *Trattamento fiscale meno favorevole:*** ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23 per cento applicata sulle somme erogate a titolo di riscatto<sup>10</sup> nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale), per tutte le ipotesi diverse da quelle indicate nella precedente lettera a).

### **3.1.3) Le anticipazioni della posizione individuale<sup>11</sup> (quota maturata dal 01/01/2007)**

Il trattamento fiscale delle somme erogate da PREVEDI a titolo di anticipazione della posizione individuale differisce a seconda dei presupposti dell'anticipazione.

**a) *Trattamento fiscale più favorevole:*** ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta viene applicata sulle somme erogate a titolo di anticipazione della posizione, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, quando l'anticipazione sia richiesta per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (l'anticipazione non potrà comunque superare il 75% della posizione individuale).

**b) *Trattamento fiscale meno favorevole:*** ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23 per cento applicata sulle somme erogate a titolo di anticipazione della posizione, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, quando l'anticipazione sia richiesta per i seguenti motivi:

- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Le anticipazioni possono essere reintegrate dall'aderente in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti tale limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla quota dell'imposta pagata al momento dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

<sup>10</sup> Al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, su cui si vedano le precedenti note 7 e 9

<sup>11</sup> Per le condizioni richieste ai fini dell'erogazione dell'anticipazione della posizione individuale da parte di PREVEDI si veda la parte III dello Statuto del fondo, la Nota informativa al paragrafo **Le anticipazioni** e il **"Documento sulle anticipazioni"**, disponibili nella sezione "documentazione" del sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

A norma dell'art. 11 comma 4 del DL n. 174 G.U. 10 ottobre 2012, sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del DLgs. 252/05, ad aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo è applicata la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie di cui alla precedente lettera a). La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 e il 21 maggio 2015.

### **3.4) Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata prima del 1 gennaio 2007**

#### **3.4.1) Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006**

- **Prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita**: la parte di prestazione periodica derivante dalla conversione in rendita della quota di posizione individuale costituita dai contributi dedotti in fase di contribuzione e dal TFR è tassata con l'aliquota Irpef comunicata dal Casellario Centrale delle pensioni INPS. La parte di rendita relativa alla quota di posizione individuale costituita dai contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati durante la fase di contribuzione al Fondo, è invece esente da imposta. Il rendimento finanziario applicato alla rendita durante la fase di erogazione della stessa, per la parte riferita ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%.
- **Prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di capitale**: sono assoggettate a tassazione separata (quindi senza conguaglio in dichiarazione dei redditi). Se l'importo liquidato in forma di capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata al momento del pensionamento, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti nella fase di contribuzione ed alle quote TFR. Lo stesso tipo di tassazione si applica anche nell'ipotesi in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995. Al contrario, se l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo alla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.
- **Riscatto totale**: nel caso in cui la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo sia frutto della volontà del lavoratore o del datore di lavoro (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale), si applica la tassazione ordinaria (quindi con successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi) sulla parte relativa ai contributi dedotti nella fase di contribuzione e al TFR. Nel caso in cui, invece, la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo sia indipendente dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro (decesso, fallimento aziendale, pensionamento, ecc.), si applica la tassazione separata (quindi senza conguaglio in dichiarazione dei redditi) sulla parte relativa ai contributi dedotti nella fase di contribuzione e al TFR.
- **Riscatto parziale**: si applica la tassazione separata (quindi senza conguaglio in dichiarazione dei redditi) sulla parte relativa ai contributi dedotti nella fase di contribuzione e al TFR.
- **Anticipazioni**: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

### **3.4.2) Erogazioni relative alla quota parte di posizione individuale maturata fino al 31 dicembre 2000**

Su tutte le erogazioni diverse dalla rendita (anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale), si continua ad applicare la disciplina di cui all'art. 17 bis del Tuir e successive modifiche e integrazioni, con tassazione separata (quindi senza conguaglio in dichiarazione dei redditi).

Le rendite relative alla parte di posizione individuale maturata entro il 31/12/2000 sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e tassate nella misura dell'87,5% sulla base dell'aliquota Irpef comunicata dal Casellario Centrale delle pensioni INPS, comprendendo nella base imponibile anche i rendimenti maturati successivamente all'avvio dell'erogazione della rendita.

### **3.5 Conferimento al Fondo Pensione del TFR maturato prima dell'adesione al Fondo stesso**

Nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il TFR pregresso (cioè il TFR maturato prima dell'adesione al fondo stesso: vedi precedente par. 1.3), questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito a Prevedi il TFR maturato tra il 1 gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1 gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali sopra evidenziati.

## **4) La fiscalità dei rendimenti prodotti dal Fondo Pensione**

a) PREVEDI è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul rendimento netto prodotto dal fondo in ciascun periodo d'imposta.

b) Il rendimento di cui alla precedente lettera a) si determina tramite la seguente somma algebrica:

- + Patrimonio netto del fondo a fine anno (al lordo dell'imposta sostitutiva di cui alla precedente lett. a)
- + Riscatti e prestazioni previdenziali erogati dal fondo nel corso dell'anno
- + Trasferimenti di posizioni previdenziali in uscita dal fondo erogate nel corso dell'anno
- Contribuzioni affluite al fondo nel corso dell'anno
- Trasferimenti di posizioni previdenziali in entrata sul fondo pensione
- Redditi già tassati e/o redditi esenti
- Patrimonio netto del fondo a inizio anno

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio, redatto dal fondo medesimo.

c) I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il risultato della gestione del fondo se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Tale credito concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

d) Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti da PREVEDI sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

e) I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione del fondo e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

f) Entro i termini ordinari previsti per la dichiarazione dei redditi e con le stesse modalità previste per la presentazione di quest'ultima, il fondo pensione deve presentare una dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva.

g) L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione prodotta dal fondo, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato in tutto o in parte dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo.

h) Nel caso in cui, all'atto dell'eventuale scioglimento di PREVEDI, il risultato della gestione dovesse risultare negativo, il fondo rilascerebbe agli iscritti che intendessero trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica, un'apposita certificazione attestante l'importo che tale forma potrebbe portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi.

i) L'imposta sostitutiva di cui alla lettera a) è versata da PREVEDI entro il 16 febbraio di ciascun anno.